



COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
DAL 1.09.2019 AL 31.08.2024

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE
ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELL'IMMOBILE
ART. 3 CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO
ART. 4 DURATA DELL'AFFIDAMENTO
ART. 5 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
ART. 6 IMPORTO A BASE DI GARA
ART. 7 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
ART. 8 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 9 DIRETTIVE PROGETTUALI
ART. 10 PROGETTO EDUCATIVO
ART. 11 ORIENTAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO
ART. 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
ART. 13 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 14 CRITERI DI ACCOGLIENZA E RETTE DI FREQUENZA
ART. 15 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 16 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 17 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
ART. 18 DIRITTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 19 SERVIZIO DI REFEZIONE
ART. 20 SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI
ART. 21 DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 22 ASSICURAZIONI
ART. 23 CONTENZIOSO CON L'UTENZA
ART. 24 PERSONALE
ART. 25 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ART. 26 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 27 ESECUZIONE IN DANNO
ART. 28 PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART. 29 PENALITA' – CLAUSOLE RISOLUTIVE
ART. 30 RECESSO
ART. 31 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE – SUBAPPALTO
ART. 32 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
ART. 33 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
ART. 34 CONTROVERSIE
ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI

Allegato	Planimetria asilo nido
Allegato	Elenco arredi ed attrezzature
Allegato	Regolamento comunale per l'asilo nido

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio dell'Asilo Nido comunale I Pollicini situato in Via Frusta 182 a Salzano per i bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni.

La struttura ha una capacità ricettiva massima di 30 utenti ai sensi della L.R. 32/90.

La gestione, che dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione ed assistenza ai pasti, il servizio di pulizia e sanificazione dei locali, la fornitura dei materiali igienici sanitari ludico-didattici e di quant'altro occorra per l'espletamento dell'attività.

Nella gestione dovranno rientrare anche le attività integrative quali la programmazione, documentazione e verifica dei servizi erogati, la formazione ed aggiornamento del personale, il raccordo con le famiglie degli utenti e la collaborazione con i servizi del territorio e i servizi socio-sanitari, l'attività di segreteria con l'utenza, l'incasso delle rette di frequenza e l'espletamento delle procedure di autorizzazione e di accreditamento richieste dalla normativa vigente per l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia.

Nello svolgimento del servizio il Concessionario deve attenersi alle disposizioni riportate nel presente Capitolato che contiene le condizioni e le modalità minime richieste allo stesso per l'organizzazione e gestione del servizio.

Il Concessionario è altresì vincolato ad adempiere a tutti gli impegni assunti in sede di gara con l'offerta tecnica. Le "relazioni tecniche" presentate in sede di gara integrano e specificano il contenuto del presente Capitolato e costituiranno parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione.

ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELL'IMMOBILE

Il servizio dovrà essere svolto presso l'immobile di proprietà del Comune di Salzano il quale ha una superficie netta utile di pavimento di complessivi mq 250 oltre ad un'area scoperta di pertinenza sistemata a prato della superficie complessiva di mq 820 circa oltre mq.220 di scoperto inghiaiato.

I locali risultano dotati degli arredi e delle attrezzature necessari a garantire il servizio elencati e descritti nell'allegato al presente capitolato.

La struttura viene concessa nello stato di fatto e d'uso in cui si trova.

Al momento della consegna dell'immobile verrà redatto un verbale di ricognizione ed un inventario di tutti i beni e materiali in dotazione. Verbale ed inventario verranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti.

Alla scadenza della concessione l'Asilo Nido I Pollicini dovrà essere riconsegnato al Comune di Salzano previa verifica dello stato dei beni.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o integrati entro un termine che sarà fissato dal Comune di Salzano. Trascorso inutilmente il termine l'ente avrà titolo di rivalersi sulla garanzia definitiva per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Nel caso il concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà l'Ente a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni a sua scelta. Il verbale così redatto sarà notificato al Concessionario. Le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate dal verbale di riconsegna s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale.

ART. 3 CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

La gestione dell'asilo nido è un servizio socio educativo il cui obiettivo è quello di creare un ambiente sereno ed idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione, la crescita affettiva, cognitiva e motoria

del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo.

L'asilo nido "I Pollicini" si pone come valido punto d'incontro socio-relazionale tra bambini, genitori ed educatori, e gli orientamenti educativi dovranno essere attuati con l'apporto di metodologie didattico-organizzative costantemente aggiornate.

L'attività pedagogica dovrà essere svolta sulla base degli indirizzi statali e regionali, ed anche tenuto conto dei seguenti principi generali:

- importanza primaria del ruolo della famiglia nell'educazione del bambino;
- necessità di continuità educativa tra asilo nido e famiglia;
- importanza della prima infanzia per lo sviluppo dell'individuo con particolare riferimento agli aspetti dell'attività motoria, dell'attività percettiva e ludica, della maturazione istintivo-affettiva, della comunicazione e della socializzazione;
- importanza delle condizioni ambientali necessarie per uno sviluppo armonico della persona;
- forme di collaborazione tra famiglie ed asilo nido, famiglie tra loro, operatori e con i servizi operanti sul territorio;
- integrazione con i servizi per le famiglie, le istituzioni educative ed in particolare con le istituzioni scolastiche al fine di consentire il migliore inserimento del bambino in una prospettiva di continuità educativa.

Dovranno essere garantiti gli standard relativi ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale di cui alla L.R. Veneto 16.08.2002, n. 22.

Il concessionario dovrà garantire il rapporto numerico massimo educatrice/bambini previsto dalla normativa vigente. I criteri per l'ammissione dei bambini, nonché le quote relative alle rette mensili di frequenza, sono stabiliti dal Comune di Salzano.

ART. 4 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione avrà durata presumibilmente dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2024.

Proroga

Ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 si prevede l'opzione di proroga del contratto in aggiudicazione per il tempo stimato di 1 anno (euro 202.930,00), strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione concessionaria.

ART. 5 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore del contratto per i 5 anni è pari ad euro 1.014.650,00 (Iva esclusa).

Tale importo è stato determinato sommando:

- a) L'incasso derivante dalle rette di frequenza, prendendo a base per il calcolo la retta mensile di frequenza relativa al "tempo normale" di euro 457,00 in quanto guardando l'andamento storico degli ultimi tre anni tale modalità è la più utilizzata dagli utenti, e ipotizzando che vi sia la presenza del numero massimo di utenti ammissibili all'asilo nido, di cui all'art.1 che è di n. 30 bambini per 11 mesi all'anno per n. 5 anni, per un totale di euro 754.050,00;
- b) Il contributo variabile del Comune di Salzano pari ad euro 21.120,00 (euro 64 a bambino iscritto per 30 per 11 mesi) per n. 5 anni pari ad euro 105.600,00;
- c) Il contributo regionale ovvero euro 25.000,00 per 5 anni pari ad euro 125.000,00;
- d) Uso locali euro 6.000,00 annui per n.5 anni euro 30.000,00.

STIMA COSTI DEL SERVIZIO

Il costo annuo stimato è indicativo e subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti,

capacità imprenditoriale dell'affidatario, ecc.) e viene individuato:

- con riferimento al personale: tenendo conto degli standard regionali in materia di rapporto personale/utente e dei CCNL di lavoro;

TIPOLOGIA DI SPESA	1° anno educativo sett 2019- lug 2020	2° anno educativo sett 2020- lug 2021	3° anno educativo sett 2021- lug 2022	4° anno educativo set 2022- lug 2023	5° anno educativo set 2023- lug 2024
Costo del personale	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€135.000,00
Formazione e sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Ristorazione	€ 15.000,00	€ 15.150,00	€ 15.300,00	€ 15.450,00	€ 15.600,00
Utenze	€ 5.300,00	€ 5.350,00	€ 5.400,00	€ 5.450,00	€ 5.500,00
Materiale ludico didattico (carta, colori, piccoli giochi, ecc.)	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€2.000,00
Materiale sanitario	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€600,00
Manutenzioni ordinarie e materiale d'arredo	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€5.200,00
Materiale pulizia	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€1.200,00
Assicurazioni e fidejussioni	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Uso locali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale costi	€ 173.600,00	€ 172.800,00	€ 173.500,00	€ 174.200,00	€ 174.400,00

- in riferimento agli altri costi tenendo conto dei costi storici.

STIMA ENTRATE DEL SERVIZIO:

TIPOLOGIA DI ENTRATA	1° anno educativo set 2019- lug 2020	2° anno educativo set 2020- lug 2021	3° anno educativo set 2021- lug 2022	4° anno educativo set 2022- lug 2023	5° anno educativo set 2023- lug 2024
Rette introitate dalle famiglie	€ 150.810,00	€ 150.810,00	€ 150.810,00	€ 150.810,00	€ 150.810,00
Contributo variabile comune	€ 21.120,00	€ 21.120,00	€ 21.120,00	€ 21.120,00	€ 21.120,00
Contributi regionali	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Uso locali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale Entrate	€ 202.930,00				

Le entrate derivanti dall'utenza variano di anno in anno, in base all'importo delle rette stabilite dall'Amministrazione Comunale e al numero di utenti.

L'importo attuale delle rette a carico delle famiglie è pari a euro 457,00 per i full time mentre è pari al 75% e quindi 343,00 euro per il part time.

Per le rette diverse da quella posta a base di gara, si applicherà la percentuale di ribasso offerto dal concorrente.

Il valore complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo della eventuale proroga di un anno, è di euro 1.217.580,00 (IVA esclusa) (1.014.650,00 + 202.930,00).

Non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza.

Tale importo è espresso a titolo di stima ed è, pertanto puramente indicativo; esso non costituisce alcun impegno per l'Ente sul numero dei bambini che effettivamente frequenteranno l'Asilo Nido né sulla tipologia di tempo, normale o parziale che verrà effettivamente attivata per ciascun bambino frequentante.

ART. 6 IMPORTO A BASE DI GARA

La retta utente mensile posta a base di gara per la concessione del servizio di gestione asilo nido comunale è di euro 457,00 (IVA esclusa).

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione.

La retta offerta in sede di gara costituisce il corrispettivo mensile per ciascun bambino.

La concessione ricomprende la riscossione e l'introito da parte del Concessionario delle tariffe relative alla frequenza dell'Asilo Nido I Pollicini.

Il Comune di Salzano non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario relativamente ai servizi del presente Capitolato.

Il Concessionario è tenuto ad applicare le rette di frequenza offerte in sede di gara.

Le rette mensili offerte dal Concessionario potranno essere riviste dopo il primo anno di servizio previa richiesta scritta del Concessionario in base alla rilevazione di cui all'art.175 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 7 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Il concessionario ha il diritto di gestire il servizio ivi compreso il diritto di ricevere i contributi regionali riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa. A tal fine si stabilisce che il Comune si impegna a versare detti contributi al concessionario in un'unica soluzione una volta riscossi e limitatamente al periodo della concessione. Per il primo anno, inteso come periodo compreso tra il 01.09.2019 e il 31.12.2019, il contributo annuale verrà riconosciuto nella misura dei quattro/dodicesimi.

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza e/o per l'abbattimento rette per le famiglie, in relazione alle finalità previste dall'assegnazione di detti contributi, concordandone l'utilizzo con il Concedente.

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione o un ritardo oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati per qualsiasi motivo al Comune.

Il Comune si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio di non erogare detti contributi anche se ricevuti qualora il comportamento del concessionario abbia determinato l'applicazione di una penalità a suo carico così come previsto nel presente capitolato.

ART. 8 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Al presente contratto non si applica il termine dello "stand still" ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett.

b) del d.lgs. n.50/2016.

Il Comune di Salzano si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto e, di regola, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 21;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 22;
- la comunicazione della composizione dello staff di cui al successivo art. 24;
- la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente del servizio di cui all'art. 24.

ART. 9 DIRETTIVE PROGETTUALI

Il concessionario dovrà garantire:

- accoglienza dei bambini;
- prestazioni ed attività di assistenza, educazione e formazione della prima infanzia;
- organizzazione ed espletamento di attività igienico sanitarie ludiche pedagogiche didattiche e socio educative tese alla formazione ed alla educazione dei bambini;
- attività specifiche tese a stimolare ed a sviluppare gli aspetti affettivi, cognitivi, psicologici e sociali del bambino;
- attività di collaborazione con la famiglia;
- servizio di refezione scolastica;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine con disabilità o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale;
- servizio di pulizia e riordino locali.

ART. 10 PROGETTO EDUCATIVO

Il funzionamento dell'Asilo Nido sarà definito da un progetto educativo, da una programmazione educativa, da un piano operativo, da strumenti di osservazione, verifica e valutazione, nonché da documentazioni che adeguatamente redatte saranno tenute in sede a garanzia che quanto al presente capitolato sia stato messo in atto.

Entro il 31 luglio di ogni anno, prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), il concessionario predispose la programmazione annuale e la trasmette all'Ufficio Famiglia del Comune, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche.

Il responsabile educativo con la collaborazione del personale presenta la programmazione annuale ed il progetto educativo ai genitori del nido, in uno specifico incontro da tenersi con l'avvio dell'anno educativo.

Nell'ultimo anno di frequenza, a conclusione del percorso al nido, il progetto educativo dovrà favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite una relazione che il concessionario deve trasmettere per iscritto all'Ufficio Famiglia del Comune, nel mese di giugno.

ART. 11 ORIENTAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO

Fatti salvi i criteri previsti dalla normativa regionale che disciplina la materia, gli elementi guida a cui attenersi per la stesura e la presentazione dei progetti educativi sono i seguenti:

LINEE PSICO-PEDAGOGICHE

I servizi devono identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogica educativa, prevedendo riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.

PROGETTO EDUCATIVO E PIANO ORGANIZZATIVO

Il progetto deve fondarsi su una costante attenzione ai modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini. In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie, le riunioni di servizio fra operatori, le ore educative destinate alla supervisione, alle attività promozionali e di rete con il territorio, di pubblicizzazione dell'asilo nido. La struttura deve caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali, per la cura nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e, infine, per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

In particolare dovrà contenere:

- a) la descrizione della struttura organizzativa e delle modalità di funzionamento del servizio (particolare attenzione alla dotazione organica e sua qualificazione, fasce orarie di compresenza del personale, presenza di figure professionali aggiuntive quali psicologo, psicomotricista);
- b) la predisposizione di specifici programmi educativi anche individualizzati per particolari situazioni, nonché per favorire il passaggio alla scuola dell'infanzia in collaborazione ed a seguito di incontri tra educatori del nido e insegnanti di tale ordine scolastico;
- c) la progettazione e l'organizzazione educativa del servizio, con particolare riferimento a:
 - criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l'intreccio tra spazi, tempi, relazioni, proposte educative;
 - criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio;
 - criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione all'osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione e aggiornamento del personale, alla continuità educativa, al coordinamento pedagogico);
 - valutazione (strumenti di autovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche);
 - proposte di servizi aggiuntivi qualificanti la gestione.

INDICAZIONI METODOLOGICHE/EDUCATIVE

- a) L'inserimento del bambino deve essere sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona per lui significativa, secondo modi e tempi concordati tra la famiglia e il responsabile educativo;
- b) L'area gioco è strutturata in angoli e/o laboratori per il gioco simbolico di esplorazione, di manipolazione, per i giochi a terra e di costruzione, per giochi cognitivi, per momenti sociali e affettivi;
- c) Il nido offre punti costanti di riferimento (educatrice - attività/momenti/spazi) che diano sicurezza al bambino;
- d) L'attività viene realizzata sulla base di un progetto pedagogico, di una programmazione educativa, di un piano operativo e prevede strumenti di verifica e valutazione, nonché la corretta conservazione in sede della documentazione.

ART. 12 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del Nido è un presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. È fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita del bambino al Nido.

Il concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal Regolamento comunale ed esplicitate nel progetto pedagogico. E' cura del concessionario proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie ed organizzare, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, momenti di formazione e di sostegno alla genitorialità.

ART. 13 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'asilo nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e della relazione tecnica presentata in sede di gara.

L'ammissione dei bambini viene disposta dal Concessionario sulla base dei criteri indicati nel Regolamento vigente allegato.

Le modalità di espletamento del servizio di asilo nido saranno le seguenti:

- a) Il servizio ha carattere diurno e funziona per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì nel periodo da settembre a luglio ed è articolato come da orari indicati nell'art.14;
- b) Va rispettato obbligatoriamente il giusto rapporto educatore/n. di bambini così come previsto dalla pertinente normativa regionale;
- c) Il Concessionario inoltre si impegna a:
 - Garantire l'aggiornamento professionale e la partecipazione ad incontri formativi da parte di tutto il personale socio-educativo e del coordinatore nel rispetto della normativa vigente, del CCNL applicato nel rispetto di quanto offerto in sede di gara;
 - Organizzare almeno n.1 incontro annuale con i genitori per un confronto sul percorso educativo del singolo bambino o il maggior numero offerto in sede di gara;
 - Elaborare un report delle attività ludiche e didattiche svolte annualmente dal singolo bambino corredato da documentazione foto/video da consegnare alle famiglie qualora il servizio venga offerto;
 - Elaborare una relazione annuale illustrativa del percorso di sviluppo educativo del gruppo qualora il servizio venga offerto;
 - Organizzare almeno n.1 incontro di formazione annuale rivolto ai genitori su temi significativi inerenti la coppia e l'educazione dei figli tenuti da specialisti nel settore dell'infanzia
 - Somministrare annualmente un questionario di gradimento del servizio ai genitori qualora il servizio venga offerto;
 - Utilizzare materiale igienico- sanitario certificato per la cura del bambino in base a quanto offerto in sede di gara;
 - Garantire la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;
 - L'accoglienza/riconsegna giornaliera dei bambini, previa verifica sommaria delle condizioni generali con segnalazione immediata al genitore o all'incaricato dell'accompagnamento di eventuali visibili condizioni ostative per l'ammissione o la prosecuzione della frequenza;
 - La compilazione dei registri di presenza degli utenti con apposizione di note necessarie alla esatta individuazione dell'arco di presenza nella struttura e della persona alla quale il bambino viene riconsegnato (deleghe per il ritiro);
 - La raccolta e la verifica delle assenze con richiesta di eventuali documenti giustificativi delle stesse;
 - Garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione di bambini diversamente abili per i quali in collaborazione con i competenti servizi dell'ULSS verranno definiti progetti educativi specifici;
 - Organizzare il personale da adibire al servizio in modo tale da garantire la presenza degli assistenti e degli addetti ai servizi generali secondo le indicazioni di cui al presente Capitolato nonché della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;
 - La sorveglianza e l'intrattenimento dei bambini provvedendo ai programmi igienici, educativi, ludici e di svago differenziati per fasce di età e secondo il progetto educativo presentato;
 - L'approntamento e l'aggiornamento costante di schede personali di ciascun utente con descrizione dello sviluppo psicofisico e sociale anche ai fini di preconstituire un rapporto documentale nella fase di inserimento nella scuola dell'infanzia;
 - Le operazioni periodiche durante la giornata e, comunque al bisogno, volte ad assicurare l'igiene del bambino ed il corretto espletamento delle funzioni fisiologiche. Il Concessionario

- provvede alla fornitura di idonei prodotti detergenti dei bambini. Dette operazioni igieniche devono sempre assumere rilevanza nell'organizzazione della giornata lavorativa e sono primarie per il benessere fisico del bambino;
- Erogare il servizio mensa secondo quanto disposto dal successivo articolo 19;
 - La tenuta del materiale di consumo quali salviette, piatti, bicchieri, tovagliati a perdere e del materiale di pulizia evitando scrupolosamente ogni possibilità di contatto dei materiali detergenti e di pulizia con i bambini;
 - La sicurezza e igiene dei bambini specie nei momenti di refezione di sonno e di attività all'aperto;
 - La stretta vigilanza dei bambini per evitare l'ingerimento di oggetti pericolosi. In ogni caso la responsabilità complessiva è direttamente imputabile al Concessionario;
 - Garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari e il rispetto del D.lgs. n.196/2003 (codice della privacy);
 - La trasmissione al Comune di una relazione consuntiva annuale sull'attività complessiva svolta nell'anno educativo, unitamente alla proposta di piano di lavoro per l'anno successivo, nonché a fornire prontamente le informazioni richieste circa l'andamento delle attività.

ART. 14 CRITERI DI ACCOGLIENZA E RETTE DI FREQUENZA

L'Asilo Nido "I Pollicini" è un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.

La struttura che accoglie il Nido è aperta agli utenti ed operativa per 11 mesi l'anno. L'anno educativo inizia l'1 settembre e termina il 31 luglio.

Il periodo di chiusura del Nido è indicato nel mese di agosto, il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in sede di Comitato di Gestione, coordinandolo con la chiusura delle scuole del territorio.

Il concessionario comunicherà ai genitori il calendario scolastico di ciascun anno.

Il servizio funziona di norma da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 17:30.

È previsto altresì l'orario part time orizzontale dalle 7:30/13:15 per 5 mattine a settimana (dal lunedì al venerdì).

Il rapporto numerico minimo personale educativo/bambini e personale ausiliario/bambini deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale, anche qualora questa fosse modificata nel corso della concessione.

Sono previsti inserimenti a part time, in numero non precisato, in quanto sarà comunque sempre data la precedenza alle richieste di tempo pieno e solo successivamente fino al riempimento della capienza massima saranno inserite le richieste di part time.

I criteri di accoglienza sono stabiliti dal vigente Regolamento comunale per l'asilo nido e le rette di frequenza sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Fino a modifiche o integrazioni di cui al comma precedente la retta di frequenza IVA esclusa è la seguente:

- full time € 457,00 retta a carico della famiglia;
- part time € 343,00 retta a carico della famiglia.

Il concessionario è tenuto ad applicare le rette di frequenza come da offerta in sede di gara.

ART. 15 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Comune competono:

- a) la raccolta delle domande di iscrizioni e il calcolo delle agevolazioni tariffarie;
- b) l'elaborazione della graduatoria secondo il regolamento comunale, per n. 30 utenti;
- c) il calcolo della fascia ISEE di appartenenza del richiedente;

- d) la determinazione delle tariffe annuali del servizio per l'anno educativo settembre/luglio;
- e) la trasmissione al concessionario dell'elenco dei bambini ammessi;
- f) gli interventi e costi manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e dell'area verde esterna;
- g) le spese relative agli eventuali progetti di assistenza riferiti ai bambini disabili certificati;
- h) la copertura assicurativa dell'immobile;
- i) lo svolgimento funzione di controllo.

ART. 16 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del concessionario le spese relative:

- a) al consumo di energia elettrica, con obbligo di volturazione dell'utenza con costi a carico del Concessionario;
- b) al pagamento delle utenze telefoniche, con obbligo di volturazione dell'utenza con costi a carico del Concessionario;
- c) il consumo di acqua, con obbligo di volturazione dell'utenza con costi a carico del Concessionario;
- d) le spese per il riscaldamento dei locali, con obbligo di volturazione dell'utenza con costi a carico del Concessionario;
- e) la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti con obbligo di volturazione dell'utenza con costi a carico del Concessionario;
- f) alla sistemazione di finiture danneggiate dall'utenza o da terzi;
- g) alla sostituzione di vetri rotti;
- h) alla manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, di illuminazione, apparecchiature idriche, la manutenzione ordinaria dei giochi e la manutenzione delle serrature compresa la tinteggiatura dei locali entro il primo anno di concessione;
- i) la manutenzione e/o sostituzione dei dispositivi antincendio previsti dal D.M. 10/03/1998 nonché il controllo semestrale come previsto dal D.M. 10/03/1998 dei dispositivi antincendio e la tenuta dei relativi registri;
- j) la manutenzione ordinaria dell'area esterna (sfalcio tappeto erboso, potatura alberi, ecc.) ;
- k) l'assicurazione contro danni a terzi;
- l) il costo del personale;
- m) l'introito rette di frequenza;
- n) la fornitura di materiale didattico (compreso quello specifico per bambini diversamente abili) cancelleria e materiali da ufficio, pannolini, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese di gestione in genere;

Spetta altresì al concessionario anche la rendicontazione della gestione del servizio in concessione in particolare la rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno solare e delle effettive presenze dei bambini.

Spetta inoltre al Concessionario la predisposizione e l'invio dei documenti necessari per la richiesta del contributo regionale L.R. 32/1990.

In ogni caso è a carico del Concessionario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento della struttura.

ART. 17 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Il servizio è autorizzato e accreditato all'esercizio ai sensi della L.R. n.22/2002 e della DGR 84/2007. Il Concessionario si obbliga a mettere in atto quanto necessario per mantenere i provvedimenti suddetti, sia in termini di rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dagli artt.16 e 18 della L.R. 22/2002 sia in termini di presentazione delle relative istanze, secondo quanto stabilito dagli artt. 14 a

19 della suddetta L.R. agli enti competenti.

ART. 18 DIRITTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del servizio con proprio personale e con personale specializzato incaricato.

Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti servizi dell'AULSS 3 Serenissima, l'Ufficio Famiglia e l'Area Assetto del Territorio del Comune di Salzano, nonché eventuali altre strutture specializzate appositamente incaricate.

Le modalità di controllo si esplicano a mezzo:

- a) di sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza del servizio alle norme del capitolato;
- b) di verifica del rispetto delle norme amministrative che prevedono: assicurazioni, oneri contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste dal presente capitolato;
- c) della collaborazione degli utenti e delle famiglie tramite la compilazione di questionari e/o schede di verifica del gradimento del servizio da parte degli utenti;
- d) di verifica rispetto alle informazioni richieste alla ditta concessionaria.

ART. 19 SERVIZIO DI REFEZIONE

Il servizio di refezione è assicurato dal concessionario, mediante una collaborazione con una azienda specializzata che si avvale di personale avente qualifica adeguata, sottoposto periodicamente ad aggiornamento professionale, per il rispetto delle procedure e di tutte le normative in materia sanitaria e alimentare, producendo, all'inizio del servizio, il manuale HACCP.

Il concessionario dovrà:

- 1) gestire l'arrivo dei pasti consegnati dalla ditta specializzata;
- 2) curarne la conservazione e monitorarne la temperatura;
- 3) effettuare la somministrazione del pasto giornaliero ai bambini dell'Asilo Nido, in relazione al calendario di funzionamento, dello spuntino del mattino e della merenda del pomeriggio;
- 4) curare le pulizie della cucina e dei locali annessi, il refettorio e le attrezzature.
- 5) servire piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dal gestore approvato dall'azienda sanitaria locale, secondo le procedure previste della normativa vigente.

I menù sono distinti in menù estivo e menù invernale.

Il concessionario deve:

- Rispettare le indicazioni dietetiche dell'Aulss 3 Serenissima e le procedure definite per le "diete speciali" e le "diete etico-religiose", assicurando un'alimentazione diversificata e la gradibilità dei pasti, favorendo l'utilizzo di prodotti biologici e agroalimentari provenienti dal territorio.
- Garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- Erogare i pasti in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP. Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE/UE n. 178/2002 e Regolamento UE 2017/625. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali intossicazioni o altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.
- L'aggiudicatario durante l'erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

- Gli alimenti somministrati devono garantire il rispetto del D.P.R. 7 aprile 1999 n. 128 “Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini”, che prevedono l’utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e che danno priorità all’utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- Richiedere le autorizzazioni necessarie all’erogazione del servizio di refezione;
- Sostituire ed integrare all’occorrenza le stoviglie, il pentolame, i piccoli elettrodomestici ed i casalinghi necessari per il buon funzionamento del servizio.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti, menu per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che l’aggiudicatario possa fare alcuna opposizione, l’effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

ART. 20 SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI

La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d’arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

Il concessionario deve utilizzare prodotti detergenti a marchio **Ecolabel** e comunque utilizzare prodotti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico- chirurgici, nonché essere conformi al D. M. 24 maggio 2012, recante *Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene*, per la parte relativa alle caratteristiche dei prodotti.

Il concessionario deve stoccare in sicurezza tutti i prodotti utilizzati.

La ditta concessionaria dovrà provvedere direttamente alla esecuzione della pulizia di strutture, vetrate, infissi nella parte interna ed esterna, mobili, arredi, apparecchiature.

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale.

Ad aggiudicazione avvenuta, il concessionario deve produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l’idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale devono essere destinati all’interno del Nido.

Sono a carico del concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito lavori presso la struttura o altro.

Queste possono essere svolte del concessionario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne qualificate.

ART. 21 DEPOSITO CAUZIONALE

L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del Servizio dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016.

ART. 22 ASSICURAZIONI

L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall’espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato.

A tale scopo la ditta si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nella quale venga esplicitamente indicato che l’Amministrazione Comunale rientra a tutti gli effetti nel novero di

“terzi”.

Tale polizza dovrà prevedere un massimale RCT / RCO non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) per ogni sinistro e per anno assicurativo, come meglio di seguito dettagliato:

- Responsabilità Civile verso Terzi, € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per persona e € 5.000.000,00 per danni a cose;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il contratto in esame dovrà necessariamente prevedere, tra le altre, le seguenti garanzie aggiuntive: danni alle cose in ambito lavori, danni da incendio, danni alle cose in consegna e custodia, danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività.

Oltre a ciò, dato il tipo di servizio oggetto della concessione, il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte del personale della ditta aggiudicataria.

In particolare, la polizza dovrà prevedere la garanzia smercio, ovvero dovrà comprendere i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Nella garanzia della polizza R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dall'affidataria nonché le nuove figure previste dalla legge 30/2003, così come i tirocinanti e volontari.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta affidataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

In ogni caso la ditta affidataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'impresa.

Tutti gli obblighi dell'affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

In aggiunta alla polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, la ditta dovrà stipulare un'assicurazione Incendio – Rischio Locativo con somma assicurata pari a 3.000.000,00 €, che comprenda tutti i locali in uso per lo svolgimento del servizio.

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Sarà obbligo della ditta concessionaria adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l'Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.

ART. 23 CONTENZIOSO CON L'UTENZA

Con l'atto di concessione del servizio, l'amministrazione concedente trasferisce al concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti morosi.

L'impresa concessionaria si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza.

La ditta concessionaria potrà adire a vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente

contestato la situazione debitoria ai genitori del minore e per conoscenza al Comune.

Il concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti.

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto, da parte del Comune di Salzano.

ART. 24 PERSONALE

Il concessionario è obbligato a gestire il servizio mediante uno staff che per qualità e quantità sia conforme alla normativa vigente (art.15 Legge regionale n.32/1990) e obbligatoriamente a quanto offerto in sede di gara, sia per numero di addetti che per qualificazione professionale che per monte ore giornaliero e settimanale di presenza, nonché regolarmente assicurato e sia idoneo a garantire la costante e ottimale esecuzione di tutte le attività oggetto della Concessione.

Il personale dell'Asilo Nido si distingue in:

- a) Personale con funzioni di coordinamento
- b) Personale con funzione educativa
- c) Personale con funzioni ausiliarie

Con le seguenti precisazioni:

a) Coordinatore del servizio:

Deve essere prevista una figura di Coordinatore Responsabile del Nido.

Il Coordinatore deve aver un titolo di studio inerente la mansione e aver maturato una esperienza, nella medesima funzione.

Il Coordinatore svolge, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale educativo e ausiliario e delle famiglie degli utenti.

Inoltre:

- tramite il Gruppo di lavoro collabora con il personale educativo per la formulazione e la realizzazione del progetto educativo, programmando e documentando le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
- gestisce il personale operante nel Nido, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei bambini, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, etc.);
- è referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio;
- è responsabile, insieme agli operatori, dell'utilizzo e del buon mantenimento dei materiali e delle attrezzature in dotazione al servizio;
- è referente nei rapporti con l'Ufficio Igiene e Vigilanza dell'ASL per quanto riguarda i problemi igienico-sanitari del servizio;
- è referente nei rapporti con il servizio di Neuropsichiatria Infantile, qualora al Nido fossero iscritti bambini con certificazione di disabilità, e collabora con il personale educativo alla stesura e gestione di progetti individualizzati, verificati e documentati in corso d'anno, facendo riferimento ai verbali degli incontri tenuti almeno due volte l'anno con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- organizza e cura la formazione e l'aggiornamento del personale;
- verifica la qualità del servizio erogato attraverso strumenti di autovalutazione;
- collabora con gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento comunale per il funzionamento del servizio;
- partecipa alle riunioni del Comitato di gestione, dell'Assemblea dei genitori.

Il nominativo con i riferimenti per il contatto (telefono e mail) ed il curriculum del Coordinatore

deve essere trasmesso all'Ufficio Famiglia del Comune ad inizio concessione.

Il concessionario deve comunicare ad inizio servizio il nominativo ed i contatti di un referente amministrativo.

Il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori diversamente abili, predisponendo un progetto individualizzato elaborato in equipe con gli esperti del territorio che seguono il bambino.

b) Composizione staff di servizio

Il concessionario si impegna a comunicare in forma scritta al Comune di Salzano prima dell'inizio del servizio e successivamente a seguito di ogni variazione l'elenco nominativo del personale componente lo staff di servizio, con indicazione specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, delle qualificazioni e dei titoli di studio e professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, fornendo chiara ed esplicita attestazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.

Per il personale con mansioni di educatore il titolo di studio richiesto deve essere conforme a quanto indicato dalla D.G.R. Veneto n.2179/2011 e dalla legge n.65 del 2017 nello specifico l'art.14.

Per il personale con funzioni ausiliarie il titolo di studio richiesto è secondo quanto stabilito nell'allegato A della D.G.R. n.84/2007 la licenza della scuola dell'obbligo.

La composizione "standard" dello staff di servizio, indicata in sede di offerta, deve essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata della Concessione. Parimenti il Concessionario si impegna a comunicare preventivamente in forma scritta al Comune di Salzano ogni variazione, sia provvisoria che definitiva, del personale che dovesse sopravvenire durante il contratto per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto nelle sostituzioni operate delle qualificazioni, delle mansioni e dell'orario di servizio originariamente individuato per il personale sostituito.

Il Concessionario deve garantire immediata sostituzione del personale assente in modo che sia sempre garantita la presenza dello staff al completo.

Il Comune di Salzano si riserva in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, dell'orario svolto.

Il Concessionario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento) tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio, previa comunicazione delle loro presenze all'Ente, nel rispetto della normativa vigente e di emanazione futura inerente il servizio oggetto della concessione ed in particolare inerente le attività con presenza di minori.

c) Rispetto della normativa

Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire durante il periodo contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che per l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Il concessionario dovrà assicurarsi che il proprio personale sia in regola con quanto disposto dal D.LGS. n.39/2014 – attuazione direttiva 2011/93/UE "Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile" pertanto dovrà provvedere alla richiesta del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 al soggetto cui intenda affidare attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il concessionario dovrà in ogni momento a semplice richiesta del Comune di Salzano dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.

d) Osservanza dei contratti collettivi

Il Concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche o integrazioni.

Il Concessionario dovrà assumere ed inquadrare il personale nel rispetto delle condizioni normative e retributive previste nel C.C.N.L. di riferimento. In caso di accertata violazione degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali di cui sopra, l'IPAB "Asilo Infantile Monumento ai Caduti" diffiderà il Concessionario a corrispondere entro un breve termine quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, pena la risoluzione del contratto.

d) Responsabilità:

Il Concessionario assume piena ed integrale responsabilità gestionale in ordine all'efficacia ed efficienza dell'operato dell'intero staff di servizio in ordine al rispetto, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni normative, contrattuali e di autocontrollo che regolano il servizio in ogni fase dello stesso.

e) Sicurezza nei luoghi di lavoro:

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

f) Formazione:

Il Concessionario deve garantire l'aggiornamento professionale e la partecipazione ad incontri formativi da parte di tutto il personale socio-educativo e del coordinatore nel rispetto della normativa vigente, del CCNL applicato, e comunque assicurare almeno n. 6 ore annue di aggiornamento.

Organizza, inoltre, la formazione per tutto il personale secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza nel posto di lavoro, Privacy, interventi di primo soccorso e tematiche specifiche dei Servizi per minori.

g) Garanzia di continuità:

Al fine di assicurare la continuità didattica del servizio, il Concessionario si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione educativa già impiegato dal precedente gestore salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013).

ART. 25 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il concessionario sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il concessionario è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di formazione, nonché relativo aggiornamento, previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Si ricorda inoltre l'obbligo in capo al datore di lavoro del soggetto Committente e dell'impresa concessionaria di cui all'art 26, comma 2, di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione

e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Inoltre, il concessionario dovrà:

- Fornire la documentazione necessaria alla verifica di idoneità tecnico professionale da parte dell'A.C. ex art 26, comma 1, dal D.M. del 10.03.98 e dal D.M. n.388/03;
- il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare tutte le norme previste dal D.M. del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. e dal D.M. n.388/03 in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

Tutto il personale del Concessionario dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento riportante l'indicazione del datore di lavoro, la fotografia e le generalità del lavoratore (art. 26, comma 8 D. Lgs. n. 81/2008).

ART. 26 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Asilo Nido è un servizio pubblico, per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Salzano.

Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio l'affidatario dello stesso sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale.

L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.

ART. 27 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Salzano potrà ordinare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ente.

Per il pagamento dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi mediante trattenute sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Trovassi applicazione l'art.176 del d.lgs. n.50/2016.

ART. 28 PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 gli organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Ministero delle Infrastrutture per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo.

ART. 29 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente Capitolato, il Concessionario sarà tenuto al pagamento delle seguenti penalità:

- a) € 1.000,00= per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio;
- b) € 2.000,00= per interruzione anche parziale del servizio;

- c) € 600,00= in caso di mancata sostituzione del personale assente, per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore. Nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti;
- d) € 500,00= per non corrispondenza della qualifica del personale sostituito rispetto a quelle indicate dal Concessionario in sede di gara;
- e) € 1.500,00= in caso di mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
- f) € 300,00= nel caso in cui non fosse possibile contattare il referente per oltre 48 ore;
- g) € 500,00= per mancato rispetto del piano di formazione del personale offerto in sede di gara;
- h) € 600,00= per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica;
- i) € 700,00= per ogni altra infrazione non prevista nel presente Capitolato e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

Il Concessionario entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale contestazione da parte del Comune notifica allo stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il Concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al Concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il Concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate tramite versamento alla Tesoreria comunale entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento. Qualora il Concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione.

Il pagamento delle penalità non esonera il Concessionario dal risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune, o a terzi, in dipendenza del proprio inadempimento.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui l'Ente accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Ente;
- c) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- d) mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- e) perdita dell'accreditamento da parte del Concessionario di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- f) cumulo da parte del Concessionario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- g) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- h) inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- i) reiterata inosservanza delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti dei minori e del personale;
- j) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- k) applicazione di tariffe eccedenti quelle offerte in sede di gara;
- l) non aver iniziato il servizio entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data fissata;
- m) scioglimento, cessazione, fallimento del Concessionario o apertura di altra procedura concorsuale;
- n) sospensione o abbandono anche di uno solo dei servizi in gestione, senza giusta causa;

- o) in caso di sub affidamento in violazione delle disposizioni di cui all'art. 31;
- p) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione
- q) della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 del Codice Civile nonché viene fatta salva la facoltà dell'Ente di compensare l'eventuale credito del Concessionario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 30 – RECESSO

E' facoltà del Comune di Salzano recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o giusta causa, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 120 (centoventi) giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 31 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE – SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

ART.32 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione al Disciplinare di Gara e l'Ente non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 33 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Salzano (VE). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende eletto presso l'Ufficio del Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale del Comune di Salzano.

ART. 34 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Salzano ed il Concessionario in ordine agli obblighi derivanti dal presente Capitolato e nell'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale;
- dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, limitatamente agli articoli applicabili ai servizi dell'Allegato IX, art. 142, comma 5-bis;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. 23.04.1990 n. 32 e L.R. 16.08.2002, n. 22;
- dalle *“Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”* nella Regione del Veneto, approvate con D.G.R. n. 1189 del 01 agosto 2017.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 6	CANONE D'USO DELLA STRUTTURA E RETTE
ART. 8	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 29	PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE
ART. 21	GARANZIA DEFINITIVA
ART. 30	RECESSO
ART. 31	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE - SUBAPPALTO
ART. 32	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
ART. 33	DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
ART. 34	CONTROVERSIE